

## TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1868.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARZUCCHI

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedo — Discussione del progetto di legge per l'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'art. 2 — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Osservazioni del Ministro all'art. 4, cui risponde il Relatore (De Foresta) — Approvazione degli art. 4, 5, 6 e 7 — Proposta del Guardasigilli all'art. 8 combattuta dal Relatore e dal Senatore Poggi, appoggiata dai Senatori Chiesi e Conforti — Emendamento del Senatore Leopardi — Avvertenza del Senatore Astengo — Rinvio alla Commissione dell'emendamento Leopardi.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici:

Il Senatore *Segretario Ginori-Lischi* dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione.

4000. Tre Ufficiali nominati dal Governo Provvisorio della Venezia del 1848 e 1849, domandano che nel progetto di legge per disposizioni relative agli ufficiali del cessato governo austriaco, sia inserita una disposizione mercè cui siano essi reintegrati nel loro grado e sia riconosciuto il loro diritto ad una congrua pensione.

**Presidente.** Il Senatore conte Luigi Cibrario fa omaggio al Senato:

1. Di un volume contenente la *Descrizione di alcuni dipinti, disegni ed oggetti antichi da lui posseduti.*

2. Delle sue *Memorie storiche, dei Templari e della loro abolizione, degli ordini equestri di S. Lazzaro, di S. Maurizio e dell'Annunziata.*

Il Senatore Bellavitis domanda al Senato un congedo di dieci giorni che gli viene dal Senato accordato.

### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E PROCURATORE.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore.

La Commissione nominata per l'esame di questo progetto di legge ha introdotte molte variazioni e modificazioni al testo proposto dal Ministero.

Domando al signor Ministro di Grazia e Giustizia

se acconsente che la discussione si apra sopra il progetto della Commissione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Veramente le divergenze tra le proposte della Commissione, e il progetto ministeriale sono nella massima parte di forma anziché di sostanza. Ve ne sono anche di molto importanti, ed io ho l'onore di dichiarare al Senato che ne accetto alcune; ma, ripeto, nel fondo il progetto è pressochè identico: quindi non ho nessuna difficoltà che il Senato apra la discussione sul progetto presentato dalla Commissione, salvo a proporre alcuni emendamenti che verrò svolgendo sopra i singoli articoli.

**Presidente.** Questo progetto di legge si compone di 68 articoli: se non vi fosse opposizione per parte del Senato, io proporrei che se ne risparmiasse la lettura. Non essendovi opposizione, si passa alla discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore è un pubblico ufficio ed è regolato dalle disposizioni della presente legge. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 2. Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi ha i requisiti stabiliti dalla legge tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempie agli obblighi che incombono per entrambe.

« Cumulando le due professioni, non si può esigere che l'onorario di Avvocato o di Procuratore secondo la natura dell'atto. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Sebbene non si possa disconoscere che vi abbia qualche cosa di molto distinto tra l'ufficio di Avvocato e quello di Procuratore, e che l'uno e l'altro abbiano un carattere loro proprio e particolare, perocchè ognuno sa che l'Avvocato spazia nel campo del diritto e dei principii giuridici, e li applica ai fatti delle cause, mentre il Procuratore si circoscrive nella ricerca dei fatti e dei documenti e nell'esecuzione degli atti giudiziari, ciò non ostante dopo le ragioni svolte nella lucida ed elaborata relazione della Commissione, io ho creduto di dover accettare quest'articolo 2. aggiunto dalla Commissione medesima, che permette il cumulo delle due professioni di Avvocato e di Procuratore nella stessa persona. Sebbene nel progetto ministeriale fossero affatto distinti gli uffizi di Avvocato e di Procuratore, pure tanto più io ho creduto di dover accettare questo articolo, in quantochè in parecchie provincie del Regno precisamente questo sistema del cumulativo esercizio è in pieno vigore.

D'altronde, o Signori, noi con ciò non veniamo ad alterare l'ufficio solito dell'Avvocato, e tanto meno quello del Procuratore. Un Avvocato il quale vuole esclusivamente esercitare l'avvocatura, ha il suo Consiglio, il suo Ordine: la stessa condizione è fatta al Procuratore. Ma se vi ha qualcheduno che creda di avere sufficiente capacità per esercitare cumulativamente e l'ufficio di Procuratore e quello d'Avvocato, perchè dovremmo noi impedirglielo?

Lasciamo ai litiganti questa scelta; il giudizio sia esclusivamente delle parti interessate, le quali saranno libere di non farsi assistere altrimenti che da un Procuratore, ovvero di scegliere chi abbia anche la qualità di Avvocato, o infine di avere due difensori distinti, cioè un Procuratore ed un Avvocato.

Queste ragioni mi hanno fatto recedere dal progetto ministeriale, il quale non ammetteva l'esercizio cumulativo di Avvocato e Procuratore.

Ho creduto necessario di accennarle al Senato, per mostrare che io ho ben ponderato i motivi che m'inducono a cambiare la mia opinione, che era quella espressa nel progetto ministeriale, e di accettare piuttosto quella formulata dalla Commissione.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo. Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 3. Per assumere il titolo, e per esercitare le funzioni di Avvocato o di Procuratore è necessaria la iscrizione nell'Albo formato secondo le disposizioni della presente legge.

« Chi esercita ambedue le professioni dev'essere iscritte nell'Albo dell'una e dell'altra. »

Se non vi hanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

## CAPO II.

### Degli Avvocati.

#### SEZIONE I.

#### *Dell'iscrizione nell'Albo e delle incompatibilità coll'esercizio della professione di Avvocato.*

##### Art. 4.

« Presso ogni Corte ed ogni Tribunale civile e correzionale havvi un Collegio di Avvocati composto di tutti quelli che sono iscritti nell'Albo contemplato nell'articolo seguente, salvo la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 17.

« Dove però il numero degli Avvocati esercenti non arriva a sei, essi sono iscritti nell'Albo esistente presso il Collegio più vicino, e ne fanno parte.

« Non vi è che un solo Collegio ed un solo Albo per gli Avvocati esercenti presso la Corte di Appello ed il Tribunale civile e correzionale, avente sede nella medesima città ».

**Senatore Pasini.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pasini.** Sul finire del primo capoverso le parole *salvo la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 17*, dovrebbero essere cancellate, secondo un foglio di correzioni che fu distribuito stamane.

**Presidente.** Queste correzioni al testo della legge essendo state stampate molto tardi, e distribuite testè, io non ho avuto tempo di prenderne cognizione; prego perciò la Commissione di volermele suggerire man mano, e ad ogni articolo a cui si riferiscono, affinchè non passino inosservate.

Rileggerò di nuovo l'art. 4 quale dev'essere.

« Presso ogni Corte di Appello ed ogni Tribunale civile e correzionale havvi un Collegio di Avvocati composto di tutti quelli che sono iscritti nell'Albo contemplato nell'articolo seguente.

« Dove però il numero degli Avvocati esercenti non arriva a sei, essi sono iscritti nell'Albo esistente presso il Collegio più vicino, e ne fanno parte.

« Non vi è che un solo Collegio ed un solo Albo per gli Avvocati esercenti presso la Corte di Appello e il Tribunale civile e correzionale, avente sede nella medesima città ».

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Per verità io non posso non manifestare al Senato i miei dubbii su quest'articolo. Io temo che se si stabilisse presso ogni Tribunale, sia in un capo-luogo di Provincia, sia in un Circondario, un Collegio, difficilmente si potrebbe raggiungere un numero tale di Avvocati da farlo poi effettivamente costituire, sicchè la legge verrebbe a statuire una cosa che poi nella pratica non potrebbe aver luogo.

Oltre a ciò debbo aggiungere al Senato, anche in forma di dubbio, un'altra osservazione.

Col dire che quando gli Avvocati raggiungano il numero di sei, costituiscono un Collegio, e quando siano di numero minore, fanno parte del Collegio di un Tribunale viciniore, mi pare che noi ci mettiamo in una posizione per cui non saremo mai sicuri se in un Tribunale ci sia o no un Collegio. Infatti in un mese potete aver sei Avvocati e nel mese successivo potrete contarne soltanto cinque, o perchè uno non voglia più esercitare, o perchè venga a morire, o per qualunque altro motivo, e allora bisognerà che facciano parte del Collegio viciniore. Se di lì a poco venisse su un altro Avvocato nello stesso Tribunale, allora si avrebbero nuovamente due Collegi, e così di seguito.

Ciò premesso, due disposizioni potrebbero forse darsi: o stabilire che i Collegi degli Avvocati possano solo costituirsi nelle sedi delle Corti d'Appello, dove è difficile, anzi quasi impossibile che non vi sia il numero sufficiente di Avvocati per costituirli; o, se si credesse che questa fosse una disposizione troppo restrittiva, tutto al più si potrebbe dire che vi fosse un Collegio per i Tribunali dei capi-luoghi di Provincia.

Ho creduto mio dovere di sottoporre alla saggia e prudente deliberazione del Senato queste mie considerazioni, ed amerei almeno che la Commissione mi togliesse questo dubbio e mi rassicurasse sulla possibilità che quest'articolo abbia la sua esecuzione.

Senatore **De-Foresta**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore **De-Foresta**, *Relatore*. Le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro della Giustizia sarebbero molto gravi, e sarebbe difficile non accettare uno dei temperamenti a cui egli accennava, o limitare, cioè i collegi degli avvocati unicamente alle sedi di Corti di Appello, od ai Tribunali esistenti nei capi-luoghi di Provincia, se la legge stessa che discutiamo non contenesse il rimedio all'inconveniente che egli teme.

Diffatti, io prego il signor Ministro di aver presente il capoverso di quest'articolo, non che gli articoli 18 e 19.

Nel capoverso di quest'articolo si comincia a dire che dove il numero degli avvocati esercenti non arriva a sei, essi sono iscritti nell'Albo del Collegio più vicino e ne fanno parte.

Negli articoli poi 18 e 19 si dichiara, cioè nel primo « che in ciascun collegio di Avvocati, il cui numero « sia almeno di quindici, vi sarà un Consiglio del- « l'Ordine » e nel successivo è soggiunto:

« Nei Collegi composti di minor numero le attribuzioni del Consiglio si esercitano dall'Assemblea Generale del Collegio. »

È evidente che con queste combinate disposizioni si provvede sufficientemente per eliminare la difficoltà

che temeva il signor Ministro, cioè che presso varii Tribunali il numero degli Avvocati esercenti non sia sufficiente per costituire un Collegio.

Io prego quindi il signor Ministro di tener conto di queste considerazioni, e spero che egli non vorrà insistere nel desiderio che ha manifestato intorno alla composizione dei detti Collegi.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Io ringrazio l'onorevole Relatore della Commissione dei favoriti schiarimenti, e posso assicurarvi che quando ho fatto la mia proposta, ho precisamente avuto presenti gli articoli da lui citati; forse però ho avuto la sventura di non farmi comprendere quando ho detto che l'ipotesi della legge è di difficile applicazione.

La legge fa l'ipotesi prima di un Collegio in cui il numero d'Avvocati sia almeno di quindici, e qui siamo d'accordo; suppone poi che il numero possa essere minore, ed in questo caso l'Assemblea generale esercita le funzioni di Consiglio; suppone per ultimo che il numero possa essere inferiore ai sei, ed allora non vi sarà nè Collegio, nè Assemblea generale, ma questo numero si riunirà al Collegio viciniore.

Se non erro, parmi che questo sia il concetto espresso dall'onorevole Relatore; ma altro è quello che ho inteso dire io.

Probabilmente, (anzi certamente per chi conosce i Tribunali del nostro Regno d'Italia) vi sono molti circondarii nei quali d'Avvocati o non ve ne sono, o sono in numero minimo, di uno, due, o tre; quindi nella massima, od almeno in gran parte di questi Tribunali circondariali distaccati dal capoluogo di Provincia, si verificherebbe questo fatto della mancanza di Collegio e di Assemblea.

Ora, io dico, se noi crediamo che nei Tribunali circondariali dove o non vi sono, o sono pochissimi gli Avvocati, sarà difficile, giudicando a priori, di poter avere un Collegio, perchè allora non vediamo di stabilire questi Collegi di Avvocati esclusivamente nel capoluogo della Corte d'Appello, o tutt'al più anche nei capo-luoghi provinciali?

Non voglio sollevare questa questione; ma vi sono ragioni le quali hanno non piccolo peso; e se il Senato potrà venire in quest'ordine d'idee, cioè che questa istituzione non sarà applicabile nei Tribunali circondariali, ma tutt'al più potrà avere la sua applicazione pratica solamente nei capoluoghi di provincia e certamente nei capoluoghi delle Corti d'Appello, non saprei trovare ragione per cui noi dovessimo mettere nella legge un articolo che probabilmente non potrà avere esecuzione; io ripeto, ho detto ciò in forma di dubbio.

Senatore **De-Foresta**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De-Foresta**, *Relatore*. Secondo le osservazioni dell'onorevole signor Ministro ed il desiderio

che egli ha manifestato, noi abbiamo due sistemi in presenza, uno di costituire i Collegi di Avvocati solamente nelle sedi delle Corti di Appello e tutto al più anche presso i Tribunali sedenti nei capo-luoghi di Provincia, e l'altro di costituirli in tutti i Tribunali civili e correzionali, come propone la Commissione.

Convertè col signor Ministro, che in vari Tribunali di Circondario non vi sarà forse il numero sufficiente per costituire un Collegio; ma la legge provvede a quest'eventualità, dichiarando che in quel luogo gli Avvocati faranno parte del Collegio più vicino; quindi in questo sistema non si scorge verun inconveniente che la legge dichiara che vi sarà un Collegio per ogni Tribunale; all'incontro, se noi limitiamo la istituzione del Collegio alle sole città dove seggono le Corti di Appello ed ai capoluoghi di provincia, cadremo in difficoltà incontestabile, quella di rendere questa situazione pressoché illusoria.

Importa difatti che il Consiglio di disciplina sia più vicino che è possibile agli Avvocati esercenti, onde poter adempiere all'ufficio che è principalmente quello d'invigilare la condotta dei loro colleghi, per poter reprimere gli abusi che possano commettere nell'esercizio della professione a danno dell'onore e della stima pubblica dell'Ordine. Egli è quindi evidente che se non vi fosse che un solo Collegio per ogni Corte d'Appello, quanto a quelli che esercitano la professione presso i Tribunali più o meno lontani dalla sede della Corte, la vigilanza sarebbe impossibile e per conseguenza in gran parte fallito lo scopo della istituzione dei Collegi e dei Consigli di disciplina.

Minori sarebbero gli inconvenienti, se vi fosse un Collegio in ogni città capoluogo di Provincia; ma tuttavia si verificherebbero in gran parte secondo la maggiore o minore estensione della Provincia.

Quindi, tra i due sistemi quello che ci condurrebbe ad un inconveniente gravissimo, quello cioè di rendere quasi affatto illusoria la vigilanza del Consiglio sopra gli esercenti, e l'altro che tutto al più può contenere una disposizione che in molti casi non sarà attuabile, ma che trova sempre il rimedio nella legge, mercè la riunione degli Avvocati esercenti al Collegio più vicino quando non possano da sé costituire un Collegio, quest'ultimo è evidentemente preferibile.

Per queste considerazioni, la Commissione è dolente di non poter accondiscendere al desiderio del Ministero ed insiste nel suo progetto.

**Presidente.** Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'art. 4.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 5. Ogni Collegio ha un Albo in cui viene iscritto il nome e cognome degli Avvocati Patrocinanti.

« La data dell'Albo stabilisce l'anzianità tra gli Avvocati appartenenti allo stesso Collegio. »

(Approvato).

« Art. 6. Al principio di ogni anno, i Consigli dell'Ordine procedono alla revisione dell'Albo e alla rinnovazione del medesimo con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie.

« L'Albo così rinnovato è sottoposto per l'omologazione alla Corte d'Appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero. »

(Approvato).

« Art. 7. L'Albo stampato a spese del Collegio resta affisso nelle sale d'ingresso e d'udienza delle Corti e dei Tribunali. »

(Approvato).

« Art. 8. Per essere iscritto nell'Albo degli Avvocati esercenti è necessario :

« 1. Essere cittadino;

« 2. Presentare i certificati di moralità;

« 3. Avere conseguita la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno.

« Il Re, sentito il Consiglio dell'Ordine presso la Corte o il Tribunale dove l'aspirante intende di essere iscritto nell'Albo, può però dispensare dalla qualità di cittadino, ed anche ammettere la laurea conseguita in una Università straniera.

« 4. Avere per due anni almeno atteso alla pratica forense nello studio di un avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze sia civili che penali delle Corti e Tribunali come sarà stabilito dal Regolamento.

« Sono dispensati da questa pratica i Cancellieri e i vice-Cancellieri delle Corti e dei Tribunali, i Cancellieri delle Preture, i Segretari ed i vice-Segretari del Pubblico Ministero, tutti dopo due anni d'esercizio della loro carica.

« 5. Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione annualmente nominata dal primo Presidente della Corte d'Appello e composta di un consigliere d'Appello da esso delegato, che ne ha la presidenza, di un sostituto del Procuratore generale da questo pure delegato, del Presidente del Tribunale dove ha sede la Corte d'Appello o di un Giudice da esso designato, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e di un Membro dello stesso Consiglio eletto da questo.

« Nel caso d'impedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio elegge due Consiglieri invece di un solo.

« L'esame è verbale ed in iscritto.

« L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e sulle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori.

« L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una arringa sopra temi dati dal Presidente della Commissione.

« Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io pregherei il Senato di voler adottare l'articolo ministeriale.

Bisogna convenire che gli emendamenti e le modificazioni proposte dall'onorevole Commissione partono da un ordine di idee, che se non è contrario a quello che informa il progetto del Ministero, se ne allontana in qualche parte.

Il progetto ministeriale mette assolutamente una profonda separazione fra l'ufficio di Avvocato e quello di Procuratore.

Perciò agli Avvocati impone l'obbligo di essere cittadini ed ai Procuratori di subire un esame teorico pratico; l'ingerenza dell'autorità giudiziaria è minore quando si tratta di Avvocati; da ultimo, il progetto ministeriale non ammetteva il cumulo dei due Uffici di Procuratore e di Avvocato, precisamente perchè teneva fermo al principio della quasi assoluta separazione di un ufficio dall'altro. Io certamente quando ho accettato l'articolo della Commissione che ha proposto il sistema del cumulo dei due uffici, mi sono allontanato in certa guisa dal rigore, dalla severità del principio che informava la legge ministeriale. Ma però sento un grandissimo ritegno di allontanarmi in quanto riguarda i requisiti necessari per esercitare la professione di Avvocato, e quelli che sono indispensabili per il Procuratore. Dichiaro anticipatamente che accetto anche l'articolo della Commissione, il quale agguaglia l'ingerenza della autorità giudiziaria anche per rispetto ai Procuratori come ha fatto per gli Avvocati, perchè io accetto sempre quei principi i quali sono informati ad un sentimento di indipendenza e di libertà in fatto di professioni. Ma il Senato sa che il nostro Codice civile il quale ha fatto dei progressi a fronte degli altri Codici delle civili nazioni, ha consentito che qualunque straniero possa essere ammesso all'esercizio dei diritti civili. Ora, per verità io non vorrei fare un passo addietro. Questo principio bisogna che abbia attuazione.

Mi si dice: per avere attuazione nel caso in questione, bisognerebbe innanzi tutto riconoscere che l'esercizio della professione di Avvocato sia un diritto civile. Ma io rispondo che dall'insieme della legge non risulta che la professione di Avvocato sia un ufficio pubblico: sicchè, come conseguenza, come corollario del principio messo nel Codice civile, non potete ritenere che debba avervi la qualità di cittadino per essere Avvocato.

È evidente che il Procuratore è qualche cosa di ben diverso dall'Avvocato. Il Procuratore ha un ufficio obbligatorio; un Procuratore non può recusare il suo ufficio; l'Avvocato è indipendente, è libero. Quindi non si può dire che l'Avvocato adempia un ufficio pubblico nello stretto senso della parola, nel rigore dell'espressione che noi abbiamo usata in questa legge medesima; non si può assolutamente dire, perchè quando si tratta di ufficio pubblico, ne viene come conseguenza la necessità di questo ufficio, non potendovi essere un ufficio pubblico senza che debba essere obbligatorio.

Quando l'Avvocato è chiamato indispensabilmente e non può negarsi dal prestare l'opera sua a favore di un litigante? Esclusivamente quando si tratta di poveri. Ma allora entriamo in un altro ordine di idee; non possiamo in certo modo ritenere che, perchè un Avvocato è chiamato a difendere gratuitamente un povero, debba ritenersi come ufficiale pubblico.

Io sono lieto di avere letto nella elaborata relazione della Commissione alcune parole, le quali mostrano come l'onorevole Senatore che le ha scritte, ha la sua mente esercitata a studi severi e gagliardi, e anche informata a principii liberalissimi. L'onorevole Relatore della Commissione ha scritto queste bellissime parole:

« Cosa havvi infatti di più conforme alla ragione ed alla giustizia che quella di lasciare a chiunque la facoltà di presentarsi personalmente avanti i suoi giudici ed esporre le proprie ragioni? » Poi con acconci e giusti motivi ha creduto che non sia arrivato ancora il tempo per procedere a questa grande riforma: ed io sono perfettamente con lui. Ma facciamo un passo, in loco, cominciamo a fare qualche cosa, se non possiamo far tutto in una volta; ammettiamo che gli stranieri, ai quali si concedono i diritti civili attribuiti agli altri cittadini, si pongano nella medesima loro condizione.

Io non dico già che essi debbano essere Avvocati senza avere tutti gli altri requisiti voluti dalla legge. Certamente essi debbono essere laureati, certamente essi debbono fare l'esercizio di 2 anni, e se mai il Senato crede che il requisito dell'esame debba anche mantenersi, possono benissimo anche essi essere obbligati a fare l'esame. Ma dirò di più; la Commissione ha valutata fino ad un certo punto questa condizione di cose, e col numero 4 ha preveduto il caso, in cui ad uno straniero si possa dare la facoltà di appartenere ad un Collegio di Avvocati; ed allora come una eccezione, dichiara che « il Re, sentito il Consiglio dell'Ordine presso la Corte o Tribunale dove l'aspirante intende di essere iscritto nell'Albo, può però dispensare dalla qualità di cittadino ed anche ammettere la laurea conseguita in una Università straniera. »

Dunque siamo d'accordo nel principio, dunque quello che è una eccezione, io domando al Senato che sia una regola, ed era ciò che precisamente trovavasi nel progetto di legge ministeriale.

Ma non ammettiamo noi ora un Francese, un Alemanno a fare l'ingegnere, l'architetto, il medico? Certamente sì. Perchè dunque escluderli dall'appartenere all'ordine degli Avvocati? Se noi abbiamo consentito che lo straniero possa essere considerato come un cittadino, perchè gli neghiamo poi la facoltà di esercitare l'avvocatura, la quale non dico assolutamente che venga dalla cittadinanza, ma certamente non si può dire un ufficio pubblico? Ecco perchè io pregherei il Senato ad ammettere questo articolo del progetto ministeriale.

L'altro punto nel quale la Commissione si allontana dal progetto ministeriale è quello che riguarda gli esami.

L'articolo 9. del progetto ministeriale esentava gli Avvocati dall'esame teorico-pratico; ed a giudizio mio, credo avesse ragione di ciò fare.

Io per verità non sono molto amico degli esami, perchè credo che l'ingegno umano non si sveli, non si possa di esso avere un grande indizio in occasione degli esami; pure ammetto che talora sono necessari. Ma l'Avvocato, di che dovrà dar prova? L'Avvocato spazia nelle regioni del diritto, nelle teorie; e queste sono materie che fanno argomento degli esami che si danno alle Università. Che cosa volete sapere dal nuovo esame? L'attitudine che l'esaminando possa avere per fare l'avvocato? Ebbene, accetterò anche per intero il n. 5 dell'articolo 8, che è molto più ampio che non fosse l'articolo ministeriale.

L'articolo 4. ministeriale diceva:

« Aver per due anni almeno atteso alla pratica forense nello studio di un Avvocato. » La Commissione è andata più in là, e, secondo me, con molto giudizio, non si contenta che il candidato abbia almeno per due anni atteso alla pratica forense nello studio di un Avvocato, ma soggiunge che negli stessi due anni abbia assistito alle udienze ai civili che penali delle Corti e Tribunali, come sarà stabilito dal Regolamento. Ora quando un laureato in Giurisprudenza ha assistito per due anni, giusta le prescrizioni di un Regolamento apposito, avanti le Corti ed i Tribunali in tutti i giudizi, non saprei comprendere qual cosa di più debba o possa egli fare.

Stando a quello che è disposto nei numeri seguenti dell'articolo della Commissione, dovrebbe dare il candidato un saggio della sua abilità nell'arringa. Ma innanzi tutto abbiamo noi l'obbligo di dare questa garanzia al pubblico per l'Avvocato come per il Procuratore?

Io capisco l'obbligo di garanzia per un Procuratore. Quando noi diciamo ad un cittadino: voi per potere stare in giudizio, dovete ricorrere ad un Procuratore; capisco la responsabilità che ha il Governo di garantire questo cittadino, il quale non può sfuggire alla necessità del Procuratore, che questi compierà esattamente i doveri del suo ufficio, e quindi capisco che il Procuratore sia soggetto all'esame. Ma dappoiché non diciamo al litigante voi dovete assolutamente farvi assistere da un Avvocato, bensì, se volete, potete scegliervi l'Avvocato che più vi aggrada, noi non dobbiamo essere costretti a dargli altra garanzia che quella di una persona la quale abbia subito gli esami universitarii ed abbia per due anni assistito alle udienze delle Corti o dei Tribunali onde raggiungere quella pratica necessaria da potersi presentare alla sbarra non digiuno della palestra forense.

Ora, sotto questo aspetto a me pare che non dovremmo obbligare un Avvocato a sottoporsi ad un esame, non dovremmo in certo qual modo diminuire così la

libertà e l'indipendenza di quest'Ordine, che per verità io vorrei, per quanto è possibile, rispettate. Ecco le ragioni per cui io sotto tale aspetto domandava al Senato che questo requisito aggiunto nell'articolo della Commissione fosse eliminato.

E poichè ho la parola, per non tornare altrimenti su questa questione, mi permetterà di osservare che sono dolente di non essere d'accordo colla Commissione in quanto alla dispensa che si vorrebbe dare da questo esame ai Cancellieri e Vice-Cancellieri ed ai Segretarii e Vice-Segretarii del Pubblico Ministero, i quali, tutti dopo due anni d'esercizio della loro carica, diventerebbero Avvocati senza necessità di superare un esame.

(Voci dal banco della Commissione). Della pratica, l'esame vi è.

Ministro di Grazia e Giustizia. Laddove il Senato non credesse che l'articolo del progetto ministeriale fosse ripristinato, io pregherei la Commissione a considerare se non fosse più opportuno, poichè ci deve essere un Regolamento, ritenere piuttosto materia regolamentare che di legge le disposizioni circa il modo di dar l'esame.

Pregherei il Senato ad acconsentire che questa parte dell'articolo 9 venga rimandata alla Commissione.

Senatore De-Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De-Foresta, Relatore. Le osservazioni dell'onorevole signor Ministro sono presentate con tanta maestria e con parole così gentili, massime a riguardo del Relatore, che è necessaria veramente la più profonda convinzione per potervi resistere. E fin d'ora dichiaro che non rimarranno totalmente infruttuose presso la Commissione.

Due sono i punti di divergenza che esistono fra il Ministero e la Commissione intorno all'articolo che stiamo discutendo.

Il 1° se sia necessaria la qualità di cittadino per esercitare la professione di Avvocato nel Regno.

Il 2° se gli Avvocati, per essere iscritti nell'Albo, dopo aver finita la pratica, debbano subire un esame teorico-pratico.

Comincio dal primo, che è il più interessante ed il più delicato.

Io riconosco che le osservazioni del signor Ministro muovono da un principio che seduce, principio liberale per cui abbiamo tutti grande propensione; ma non bisogna dimenticare, 1° che vi sarebbe una certa contraddizione nel non esigere la qualità di cittadino per l'esercizio della professione di Avvocato e richiederla per la professione di Procuratore; 2° che questa disparità di trattamento non sarebbe nemmeno consentanea all'articolo 1. della legge che discutiamo, la quale dichiara, tanto l'una quanto l'altra professione, ufficio pubblico.

È principio certo che anche laddove gli stranieri sono ammessi, come fra noi dispone il Codice civile, al godimento ed all'esercizio dei diritti civili, non possano

però esercitarvi ufficio pubblico. Quindi, dacchè la legge dichiara che tanto l'ufficio d'Avvocato quanto quello di Procuratore è ufficio pubblico, per essere consentanei, dobbiamo richiedere sì per l'una che per l'altra professione la qualità di cittadino.

L'onorevole signor Ministro diceva che le due professioni sono dichiarate ufficio pubblico, ma in un senso diverso.

Quanto al Procuratore, non si può dubitare che egli esercita veramente un ufficio pubblico, perchè il suo ufficio è obbligatorio, il suo intervento in giudizio fa parte integrante delle forme giuridiche prescritte dalla legge. Ma quanto all'Avvocato, il suo ufficio non essendo di necessità richiesto per la regolarità del giudizio, la sua professione è ufficio pubblico in quanto che è un ufficio che si esercita in favore del pubblico ma non è quell'ufficio che non possa esercitarsi che dai cittadini.

Questa distinzione è molto accorta ed ingegnosa, ma prego l'onorevole signor Ministro di osservare, che anche l'ufficio dell'Avvocato in alcuni casi è prescritto dalla legge: e ne abbiamo l'esempio nella Corte di Cassazione e nei Giudizii penali.

Le cause portate davanti alla Corte di Cassazione non possono essere fatte che mediante l'intervento di un Avvocato. Quindi, se noi richiediamo la qualità di cittadino nel Procuratore in quanto che è un ufficio necessario richiesto dalla legge, talmente che il giudizio non è valido se non vi è quest'ufficio pubblico, non possiamo a meno di richiederla ugualmente per gli Avvocati, poichè il loro ufficio, almeno nei casi accennati, è ugualmente richiesto dalla legge.

Tuttavia prima di esprimere l'avviso definitivo della Commissione, io pregherei l'onorevole signor Ministro di dirci se egli sarebbe disposto ad acconsentire ad una transazione, cioè che si richieda la qualità di cittadino per l'Avvocato che deve esercitare il suo ufficio davanti la Corte di Cassazione, e che se ne prescindano davanti agli altri Tribunali.

Questo temperamento conciliativo avrebbe anche il vantaggio di richiedere la qualità di cittadino, quando si tratta di esercitare l'ufficio di Avvocato davanti ai primi Tribunali dello Stato nelle cause più gravi, nelle quali talvolta, anzi il più delle volte, non solo sono involti gl'interessi privati, ma anche l'interesse pubblico.

Vengo ora al secondo punto di divergenza. La Commissione non si è dissimulata, introducendo l'obbligo dell'esame agli Avvocati per la loro ammissione al patrocinio, che proponeva una cosa, che è nuova nelle leggi attualmente in vigore.

Ma la Commissione ha dovuto riflettere, che in alcune provincie del Regno si esige la pratica durante il corso di anni cinque; in tutte le altre poi, salvo errore, si richiede la pratica di anni tre.

Ora, il progetto del Ministero si accontenta di due soli anni.

La Commissione non ha potuto persuadersi, della opportunità di questa riduzione, cioè che in due anni i giovani laureati possano acquistare le cognizioni necessarie per essere abilitati al patrocinio.

E ad accrescere le sue esitanze, si aggiunse il riflesso che il più delle volte questa pratica consiste nel far inscrivere il proprio nome nell'ufficio di un Avvocato patrocinante, e quindi nel passeggiare di giorno a prendere il sole, talvolta la sera ad andare ai divertimenti.

Non sarà certamente sempre così, ma ciò pur troppo avviene sovente. Quindi la Commissione, messa nella necessità di trovare qualche mezzo per garantire, che questo grave e nobile ufficio sia veramente esercitato da persone capaci, si è persuasa che il miglior mezzo fosse quello dell'esame dopo la pratica.

I giovani praticanti sapendo che alla fine dei due anni dovranno render conto del modo con cui avranno fatta la pratica, saremo sicuri che essi avranno utilmente impiegato questo periodo di tempo, e senza allungarlo, potrà essere sufficiente per dare le garanzie che le altre leggi richiedono in un corso di tempo maggiore.

Tutto al più, nel mio particolare, salvo a consultare ancora i miei colleghi, sarei disposto a consentire che senza entrare in tutte le particolarità proposte nel n. 5 di quest'articolo, si assecondate il desiderio del signor Ministro dicendo che l'esame avrà luogo giusta le norme che saranno stabilite nel Regolamento.

**Presidente.** La parola è al Senatore Chiesi.

**Senatore Chiesi.** Io non posso non associarmi a ciò che ha detto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia riguardo all'esame; sono anch'io contrario, contrarissimo agli esami, perchè l'esperienza me ne ha fatto conoscere i risultati deplorabilissimi: il più delle volte essi sono un'inutile tortura della gioventù, molte volte gli esaminandi ne sanno più degli esaminatori, i quali si vendicano poi con domande strane a cui un giovane non può essere preparato.

Mi ricordo che in una discussione che si fece a Torino in Senato, non saprei ora dire in proposito di quale legge, un onorevolissimo nostro collega, il Senatore Allieri, si mostrò egli pure contrario al sistema degli esami; e mi sovvengo altresì che egli stesso cito l'esempio di un rispettabile e distinto uomo, di cui va meritamente superbo il Piemonte, e che illustrò col suo nome l'Italia, il Senatore Giulio, il quale venne rimandato in un esame.

Non solo io faccio plauso a tutte le ragioni addotte dall'onorevole signor Ministro, ma desidero che egli insista nella sua proposta, e non accetti quella della Commissione; e nel caso poi che egli credesse di recedere, dichiaro fin d'ora che farò mia la proposta del signor Ministro, domandando che venga soppressa la parte dell'articolo che riguarda l'obbligo dell'esame.

**Senatore Conforti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Conforti.** Io pure mi associo alle parole dell'onorevole signor Ministro, e dell'onorevole Senatore Chiesi.

Il voler pretendere dopo gli esperimenti subiti per conseguire la laurea, e dopo due anni di pratica e di assistenza alle udienze dei tribunali, che i giovani i quali si dedicano all'avvocatura, sostengano un altro esame, mi sembra veramente esorbitante.

Colui che ha impiegato buona parte della sua giovinezza negli studii, che ha passato due anni nella pratica presso un Avvocato, che ha assistito alle udienze dei tribunali, nell'esporsi ad un novello esame perde la fiducia nel suo avvenire, qualora nell'ultima prova a cui si vuole sottoporlo, venisse riprovato e respinto.

E questi esami, in fin dei conti, ci danno essi una prova che colui che viene approvato, e colui che vien respinto, siano meritevoli l'uno di elogio e l'altro di biasimo?

No! Noi non abbiamo questa prova per la ragione che la fortuna, la quale si mescola in tutte le cose umane, la fortuna ha un grandissimo imperio allorquando si tratta di questi esperimenti. Basti dirvi che Giambattista Vico, il più gran genio che avesse l'Italia, non riesci in un esame....

*Una voce.* Fu in un concorso.

**Senatore Conforti.** Un concorso è pur un esame, e Giambattista Vico non vi riesci.

D'altra parte, o Signori, bisogna che questa legge non contraddica e non ripugni alle pratiche, attuate da secoli in alcune parti d'Italia.

Nell'Italia Meridionale, che era retta a Governo assoluto, anzi tirannico, mirabile a dirsi si godeva quasi la compiuta libertà delle professioni e delle arti.

Niccolini non ha sostenuto esame; il barone Poerio, padre del compianto Carlo, non è stato assoggettato ad esame, ed entrambi hanno perorato in età giovanissima con mirabile dottrina ed eloquenza.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Senatore Conforti.** Lasciamo, o Signori, un poco di responsabilità a coloro, i quali si dedicano alla carriera del foro; lasciamo loro una certa libertà di elezione, e non li scoraggiamo attraversando il loro cammino con mille ostacoli ed inciampi. Soprattutto, o Signori, non approviamo una legge che faccia desiderare quelle che vivevano negli Stati italiani.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Il mio collega Senator Poggi, mi ha ceduta la parola per una breve dichiarazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Ho domandato la parola per dichiarare che i miei colleghi sono nell'intenzione di abbandonare irrimediabilmente la necessità della cittadinanza, ma che insistono nel progetto della Commissione e che io non intendo su questa questione separarmi da loro.

E siccome l'onorevole Senator Poggi intende parlare

sulla questione dell'esame, io gli cedo la parola, salvo a chiederla di nuovo se ne fosse il caso.

**Presidente.** Il Senatore Poggi ha facoltà di parlare.

**Senatore Poggi.** Unanime la Commissione dichiara, d'insistere nella condizione dell'esame, nonostante le osservazioni del signor Ministro e dei Senatori Chiesi e Conforti.

Il sistema degli studi in Italia, il sistema di tutti gli uffizi pubblici ormai è quello di volere per condizione indispensabile l'esame: non vi è pubblico uffizio, per quanto umile e basso esso sia, che non richieda un esame per esservi ammesso.

Se si sale poi alle carriere più alte, e segnatamente a quelle della magistratura, la prima porta alla quale si deve battere è quella degli uditori, ufficio gratuito, che pure non si consegue senza un esame, ed un esame rigoroso.

Io non mi chiamo sotto certi rapporti molto amico degli esami, perchè non credo che essi provino quello che forse molti credono essere gli esami atti a provare. Vi ricorderete, o Signori, che nell'occasione della legge sull'istruzione secondaria, io insistei molto perchè si riducesse d'assai il soverchio rigore negli esami che si dovevano dare ai giovani nel passare dal Liceo all'Università; ed esternali, non senza qualche fondamento, l'opinione, che non tutta quanta la gioventù la quale aveva mal sostenuta la prova degli esami del 1866, fosse veramente inferiore ai bisogni di quella istruzione alla quale si avviava.

Io lamentai allora che gli esami peccavano di soverchia rigidità, che abbracciavano un campo troppo vasto e non necessario a quelli che dovevano recarsi alle Università per iscegliere una carriera speciale.

In quell'occasione dissi, come ripeto ora, che gli esami sono buoni solamente a provare due cose, cioè, che i giovani hanno studiato, e che hanno attitudini sufficienti a quei dati uffizi a cui si volgono.

Quando avete dato un esame, voi avete ottenuto di riconoscere se un giovane ha ingegno sufficiente, ed è provvisto di quelle nozioni che sono necessarie all'esercizio di una data professione, se insomma è idoneo ad assumerla; ma voi non dovete pretendere altro dagli esami.

E l'errore di chi li combatte sta principalmente nel credere che dall'esame si voglia e si possa attingere la misura del maggiore o minore ingegno, del maggiore o minor sapere; perchè allora pur troppo si hanno in pratica gli esempi della fallacia dei medesimi, come lo provano quei testè allegati dall'onorevole Conforti. Ma noi non chiediamo questo all'esame degli aspiranti all'Avvocatura; noi vogliamo accertarci solamente della loro idoneità a quell'esercizio; e in ciò gli esami sono una vera garanzia.

E poichè non vi è alcuno che non debba subire un esame per esser ammesso all'esercizio di un pubblico uffizio, non intendo perchè debba esserne dispensato l'Avvocato; sarebbe il solo degli esercenti una profes-



sione legale che verrebbe esentato da questo tirocinio; vediamo le conseguenze.

Innanzitutto, rammenterò che non è esattamente vero che l'ufficio dell'Avvocato non sia in taluni casi necessario e obbligatorio per i cittadini. È necessario davanti le Corti d'Assise e di Cassazione; lo è in tutti i giudizi criminali nei quali non è permesso di scegliere per difensore altri che un Avvocato; dunque in questi casi non vi è libertà di scelta. Le parti che debbono presentarsi davanti ai Tribunali supremi, avanti i giudici criminali, debbono per necessità affidare la loro difesa a un Avvocato; e se esse s'ingannano nella scelta, non possono imputarlo a se stesse, ma a la legge che non permette loro di fare a meno dell'Avvocato. Per questi casi almeno mi si permetterà di dire che una ragione di pubblica tutela, una ragione di equità esige che si applichi agli Avvocati il sistema che si pratica nei Procuratori e nei Magistrati. Non ammetto che gli esami imposti agli Avvocati impediscano e tarpino le ali ai grandi genii nel primo loro manifestarsi; e se si poterono nelle provincie napoletane formare quei distinti giureconsulti che tutti noi apprezziamo, mi si permetterà di ritenere che ciò non è dovuto alla mancanza degli esami in quelle provincie; giacchè le altre provincie, che pure avevano ed hanno gli esami, hanno dato esse pure distintissimi giureconsulti; quindi un tale argomento nulla prova nella presente questione.

Guardiamo piuttosto agli inconvenienti che accadrebbero se si abolissero gli esami. I giovani laureati, appena sono usciti dall'Università, si iscrivono fra i praticanti di un Avvocato, prendono come si suol dire la rassegna e poi non compariscono più presso l'Avvocato medesimo, che una volta o due all'anno; ed alla fine del biennio ottengono agevolmente l'attestato, facendo credere all'Avvocato di avere studiato alle case loro. Così le pratiche si rilucano a lettera morta, ed i giovani, senza esami e senza studio, vengono iscritti nel ruolo degli Avvocati a trattare della vita o della morte di qualche cittadino, a trattare dei più gravi interessi.

Vi è bisogno di una pratica vera e seria, e per conseguenza di una riprova che questa pratica è stata veramente tale e che ha istruito il giovane che vuol entrare nelle sale dei Tribunali; imperocchè quando noi abbiamo un dottore, non abbiamo tutto. All'Università si imparano gli elementi delle scienze tutte che compongono la facoltà legale, ma al di là non si impara, non si imparano le nozioni necessarie all'esercizio della professione di Avvocato, le quali insegnano ad applicare i principii scientifici ai casi pratici. Quella che veramente si chiama la giurisprudenza non si apprende nè può apprendersi all'Università, ma si bene nel periodo delle pratiche, ed è questa la dottrina utile per coloro che attendono al foro. Finchè si vada nelle speculazioni scientifiche, finchè si discorrono le teoriche astratte del diritto penale e del diritto civile, non possiamo certamente avere buoni Avvocati: si avranno dei parlatori che stancheranno per disgrazia i giudici avanti i

quali si presenteranno, ma non faranno gli affari dei loro clienti, nè tratteranno bene le cause che debbono difendere.

Dopo aver imparato i principii generali, è d'uopo svolgerli e concretarli, è d'uopo ravvicinare di continuo i fatti alle nozioni giuridiche; e questa difficile elaborazione non si ottiene se non coi lunghi studi sopra gli scrittori di giurisprudenza, sopra le decisioni dei Tribunali e sopra le risoluzioni dei casi pratici. Ma appunto perchè questa pratica è la pratica essenziale della professione dell'Avvocato come di qualunque altra professione legale, noi non possiamo dispensare l'Avvocato di dare quel saggio e quella riprova che tutti gli altri esercenti devono dare della loro idoneità. Una ragione grave di dispensarli da questa condizione che forma il sistema di tutta quanta la legislazione italiana in verità non si può mettere innanzi.

Quindi la Commissione insiste perchè il Senato e l'onorevole sig. Ministro si persuadano, che non vi è il caso di fare una eccezione per gli Avvocati. Se noi teniamo fermi gli esami, otterremo che molti giovani i quali in passato si divertivano a fingere di far la pratica e non la facevano, si divertivano a farsi iscrivere nel ruolo degli Avvocati, senza avere nè attitudine nè studii per questa nobile professione vi penseranno un tantino: se si sentiranno la vocazione per essa, studieranno, e si prepareranno con le lunghe fatiche a dar saggio della loro capacità e del loro sapere: e se arriveranno ad essere iscritti nell'Albo, lo dovranno non alla semplice loro qualità di dottori, ma all'aver progredito nella carriera anche dopo di essere usciti dall'Università, ad aver fatto insomma tutto quello che sono obbligati a fare, se vogliono assumere l'esercizio di una professione.

Io spero quindi che il Senato vorrà mantenere questa condizione, la quale è indispensabile ed è oramai diritto comune degli Italiani.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Innanzitutto debbo rendere le grazie che posso maggiori alla Commissione per la concessione che ha avuto la bontà di fare accettando la metà della mia proposta, e più debbo dichiararmi tenuto all'onorevole Relatore che l'ha accompagnata con cortesi parole. Vorrei anch'io da parte mia accettare l'altra parte dell'articolo proposto dalla Commissione, ma mi duole veramente di non poterlo fare. Forse avrò la taccia d'ingrato, ma non posso declinare dalle mie opinioni, tanto più dopo gli argomenti imponenti e gravi di due onorevoli Senatori in sostegno del mio assunto.

Bisogna partire da questo principio: tutti gli esami io li comprendo, quando si tratta di dare un ufficio che più non si può togliere e per il quale il Governo ha una specie di responsabilità, e dà una specie di garanzia.

Ora, su ciò tutti siamo d'accordo, che il Governo non risponde di niente quanto agli Avvocati, e che il loro titolo è la fiducia dei cittadini. Similmente, se domani voglio elevare un grande edificio e spendere un milione e vado a trovare un architetto perchè mi diriga questa opera, certamente vi sono impegnati i miei interessi, eppure questo architetto avrà preso solo la laurea in architettura. Bisogna considerare che l'ufficio di Avvocato non è necessario, e per questa ragione noi abbiamo ritenuto il principio che basta avere i diritti civili per esercitarlo. Che cosa potrà accadere? Potrà accadere che l'Avvocato difenderà mal la sua causa, ma sarà la prima e l'ultima che farà, e la pubblica opinione lo giudicherà. Un litigante avrà avuto una sventura, ma non sarà colpa del Governo il quale non dice al litigante: andate a servirvi di questo piuttosto che di quell'Avvocato. Non bisogna trarre argomento da quello che succede per la magistratura e per le Amministrazioni.

Io trovo che un volontario di un ministero bisogna che faccia un esame, che ne faccia anche due, perchè è una necessità assoluta l'opera dell'impiegato.

Io per verità non avrei accettato l'articolo nel modo in cui era formulato nel progetto ministeriale, il quale si limitava a dire che bastavano due anni di pratica forense nello studio di un Avvocato; ed in ciò mi associo perfettamente a quello che così bene ha detto il Relatore della Commissione. La Commissione ha avuto molto giudizio, esige qualche cosa di più, esige che questo articolo non sia una vana parola, e che perciò non basti ad un giovane il presentarsi con un certificato, che facilmente un Avvocato rilascia, per essere iscritto all'Albo degli Avvocati. Questo non può succedere per l'aggiunta fatta dalla Commissione, secondo la quale deve certificarsi avere l'aspirante assistito alle udienze civili che criminali della Corte o del Tribunale, come sarà stabilito dal Regolamento. E non bisogna dimenticare che questo fatto deve essere constatato, perchè la Corte d'Appello se ne immischia, perchè il Pubblico Ministero può anche reclamare, e dire: ma costui non ha mai assistito. Quando voi avete queste prove, che un individuo ha fatto gli esami in giurisprudenza, esami molto difficili, ed ha assistito alle udienze, non dovete chiedere altro. Se è riuscito, meglio per lui, se non è riuscito, peggio per lui, finirà di fare l'Avvocato.

Un Avvocato la prima volta che si presenta alla sbarra forse non riesce. Chi di noi che abbia esercitato la professione di Avvocato, od essendo stato Magistrato non sa che alcuni Avvocati alle prime prove non riescono, e dopo un anno o due diventano oratori eminenti?

Noi dunque chiudiamo la carriera di un aspirante solo perchè nel presentarsi all'esame per la prima volta ha avuto la sventura di non riuscire; e questo giovane probabilmente aveva in sé i germi per diventare un grande Avvocato, cosa che, ripeto, si è verificata spessissimo.

Prendiamo l'esempio della Francia, dove certamente gli Avvocati non fanno esame.

Se in Francia ove si tiene molto all'ordine degli Avvocati, non c'è esame, perchè vogliamo metterlo noi?

Io per verità, ripeto, sono dolente di essere di avviso diverso da quello della Commissione; quando ella fosse così cortese e gentile di accettare la prima parte, io pregherei il Senato di accettare anche questa seconda parte della mia proposta e non sarei neppure alieno dall'ammettere che si determini, se il Senato vuole, che quest'assistenza fosse di un anno di più, dall'accettare che sia anche di tre anni. Ma non audiamo al di là, non poniamo un esame, quando si tratta di una professione libera, e quando non si richiede esame per verun'altra professione libera come quella di medico, di chirurgo, di architetto.

Ma crede la Commissione che, perchè un Avvocato abbia fatto l'esame e sia riuscito, il cliente abbia fiducia in questo Avvocato per farsi difendere? La confidenza viene da tante altre ragioni, e non viene certamente perchè uno sia riuscito la prima volta a fare una bella parlata, a scrivere una bella dissertazione.

Quindi, lo ripeto, se anche si volesse aggiungere un altro anno di pratica ed invece di due dire tre anni, io in ciò farei una piccola concessione (e mi duole di conceder così poco alla Commissione); ma per verità non potrei adattarmi ad accettare la seconda parte di questo articolo relativamente all'esame.

Finirò col ritornare sopra una cosa che, la prima volta che ho avuto l'onore di parlare, aveva taciuta.

Quanto ai motivi che hanno determinato il 1° alinea del N. 4, io farò un'osservazione in senso di dubbio. La Commissione intende naturalmente che un individuo, il quale vuole essere patrocinante, abbia la pratica necessaria a disimpegnare il suo ufficio. Ma, domando io: se Segretarii e vice-Segretarii del P. M. sono nella Procura e non sono stati mai all'udienza, potrà dirsi che dopo due anni trascorsi nelle proprie funzioni abbiano l'attitudine ad essere patrocinanti, anche ammettendo l'idea dell'esame? Perchè, ripeto, se il senso della prima parte del N. 4 è questo: di avere cioè la sicurezza che un individuo abbia assistito alle udienze civili che penali delle Corti e Tribunali onde acquistare la pratica necessaria, non capisco perchè dispensarne i Segretarii e vice-Segretarii del P. M.

Ciò vorrebbe significare che si suppone che costoro abbiano assistito alle udienze, mentre è invece certo che non vi assistono.

Io pregherei la Commissione a voler riflettere sopra questo punto; a me pare che questa eccezione non dovrebbe aver luogo. Io però in fatto di pratica non ci tengo.

Sono queste le ragioni per le quali, io, ringraziando nuovamente la Commissione del primo passo che ha fatto di condiscendenza verso di me, la pregherei a farmi per intero la concessione di ripristinare l'arti-

colo ministeriale in luogo del suo, salvo ad aggiungere piuttosto un altro anno ai due in cui i candidati sono obbligati ad assistere alle udienze.

**Presidente.** Ha la parola il Relatore dalla Commissione.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Esprimo a nome della Commissione il rincrescimento suo perchè l'onorevole signor Ministro non abbia potuto abbandonare il secondo punto di divergenza come dalla Commissione stessa fu abbandonato il primo. La Commissione non lo accuserà perciò di ingratitudine, perchè il signor Ministro non potrà mai meritare tale accusa, ma lo dirà troppo convinto della sua opinione.

La Commissione crede di dovere insistere perchè si obblighino i giovani laureati non solo alla pratica ma anche all'esame prima di poter essere ammessi all'esercizio della loro professione.

Sono, senza dubbio, molto pregevoli le considerazioni fatte dagli onorevoli Senatori Chiesi e Conforti e dall'onorevole Ministro; ma l'onorevole Senatore Poggi ha già risposto ad una gran parte degli addotti argomenti, e quindi a me non rimane che ad esporre alcune riflessioni in risposta principalmente all'onorevole signor Ministro.

Diceva l'onorevole signor Ministro che la professione di Avvocato non è obbligatoria, che l'Avvocato esercita una professione come molti altri laureati fra i quali citava gli ingegneri. L'ingegnere, egli diceva, che sia stato ammesso alla laurea, può l'indomani intraprendere la costruzione di un edificio sontuoso che vale dei milioni e nel quale dovranno prendere stanza famiglie intiere, e se non ha l'esperienza necessaria per far le cose a dovere, può essere cagione di gravi danni, e tuttavia non si richiede l'esame per ammetterlo all'esercizio della sua professione.

Io credo che vi sia un divario fra l'ufficio d'ingegnere e quello d'Avvocato patrocinante. Credo che gli ingegneri e gli architetti si poggiano su regole fisse sulle quali è più difficile di errare che nella direzione di una causa e nell'esposizione di una difesa.

È un caso egualmente grave. Ma lascio a parte questa considerazione, e dico che se valesse l'argomento avversario, noi dovremmo anche abbandonare la pratica. Eppure, nessuno ha proposto questo abbandono; tutti riconoscono che, dopo il requisito della laurea, fa d'uopo, per poter confidare la difesa dei cittadini ai giovani laureati, che da essi si diano ulteriori garanzie di capacità, ed anzi l'onorevole signor Ministro non solo non desisterebbe dalla necessità della pratica, ma sarebbe anche disposto ad allungarla.

Si dice di nuovo che l'ufficio dell'Avvocato non è obbligatorio, ma io ripeto che, sia davanti alla Corte di Cassazione, sia nelle cause penali, è indispensabile.

Ma fosse pur vero che in diritto l'ufficio dell'Avvocato non sia necessario, in fatto è certo che è quasi sempre richiesto e necessario, e ciò basta perchè sia

obbligo del legislatore di tutelare i cittadini con tutte le maggiori garanzie possibili, sia di moralità sia di capacità, in quelli che esercitano tale ufficio.

Nè si dica che l'esame non è sempre una prova sicura del sapere e della dottrina.

Io comincerò dall'osservare che gli esempi citati principalmente dall'onorevole Senatore Conforti, non calzano pienamente al caso; perchè in quei casi si trattava di concorsi, e si comprende che un ingegno, anche sommo, possa essere vinto da un altro minore di lui in un concorso; ma qui non si tratta di prescrivere un concorso, si tratta solo di esigere un esame per accertarsi che siensi fatti gli studi necessari.

E poi, o Signori, se può essere vero che talvolta anche giovani d'ingegno, studiosi ed istruiti siano stati rimandati in un esame, io credo difficile che questi giovani si ritraggano dalla carriera, o si perdano di coraggio, per tentare un'altra volta la prova. Perdono coraggio, nè si presenteranno ad altro esame quelli che sentono di non essere capaci, di non potere, mediante maggiori studi, superare le difficoltà: e per questi non vi è gran male che l'esame li allontani dalla professione.

Dirò di più, che se in alcuni casi potesse succedere questo lamentato inconveniente, ve ne saranno anche molti e molti che saranno ammessi all'esercizio della professione di Avvocato senza avere le cognizioni necessarie.

Ora, se da una parte può succedere il caso, che io credo difficile e rarissimo, che un giovane anche capace e d'ingegno sia rimandato, dall'altra sarà molto più frequente che persone non capaci siano ammesse all'esercizio della professione, qualora non si prendano le dovute cautele. Quindi, nell'alternativa, è molto meglio appigliarsi al primo partito.

Si diceva ancora che in altri paesi non si richiede l'esame dopo la pratica, e si citava fra gli altri la Francia.

Io risponderò primieramente che in Francia la pratica è più lunga, richiedendosi tre anni invece di due; ed inoltre in Francia nel terzo anno i praticanti cominciano ad arringare e perorare le cause sotto l'egida dell'Avvocato presso cui fanno la pratica, ed esponendosi in tal modo al pubblico e davanti ai Magistrati prima di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati patrocinanti, non si può dire che siano totalmente esenti dal dar prova delle cognizioni acquistate mediante la pratica.

Ma debbo aggiungere ancora un riflesso che a me pare gravissimo.

A termini della Legge sull'ordinamento giudiziario, gli Avvocati patrocinanti, dopo un termine che varia secondo i casi, possono essere assunti a cariche giudiziarie, sia di Pretore, sia di Giudice di Tribunale, sia di Giudice di Corte d'Appello ed anche di Cassazione.

Or bene, se noi dispensiamo gli Avvocati dall'esame, noi avremo dei Magistrati che avrebbero subito l'esame,

ed altri che non lo avranno subito, la qual cosa in corpi collegiali può non essere senza pericolosa conseguenza.

Del resto, oramai in tutte le carriere ci vuole l'esame pratico, non ostante la laurea, nè vi sarebbe ragione per esentarne gli Avvocati.

La Commissione non potrebbe poi accettare la proposta del signor Ministro di protrarne a tre anni la pratica, piuttosto che sottoporre i giovani agli esami, perchè questo maggior termine, sebbene potesse essere una garanzia maggiore a quella di soli due anni, non sarebbe sufficiente salvo colla certezza che questo tempo sia veramente impiegato utilmente dai praticanti, e perchè sarebbe più di danno a costoro ed alla famiglia che l'esame che noi richiediamo.

Quanto poi all'osservazione che faceva in ultimo il signor Ministro circa i Cancellieri e Segretari, farò osservare che sono obbligati ad assistere alle udienze, e che concedendo la dispensa agli uni, non si poteva diniegare agli altri, stante la parità di trattamento che si mantiene sempre tra loro, e poichè sovente passano da un Ufficio all'altro. Quindi anche in questa parte la Commissione insiste nella sua proposta.

(Voce, ai voti, ai voti).

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Prendo la parola per una sola osservazione.

L'ultimo argomento dell'onorevole Relatore potrebbe fare una certa impressione, ma ove si consideri attentamente, non ha valore di sorta. Egli disse: secondo l'ordinamento giudiziario non si può essere giudici se non si è sostenuto un esame, e voi vorreste abolire l'esame per l'ammissione all'esercizio dell'Avvocatura, mentre secondo lo stesso ordinamento, possono gli Avvocati venire assunti a cariche giudiziarie.

Che cosa ne avverrebbe, soggiunse egli? No avverrebbe che da un lato noi avremmo Magistrati che sostengono un esame e dall'altro altri magistrati che non sostengono.

Ora, io mi permetto di fare osservare all'onorevole Relatore in primo luogo, che l'ordinamento giudiziario esisteva già quando non si richiedevano esami per ottenere l'ufficio dell'Avvocatura, e quando ancora non esisteva questo progetto di legge; ed in secondo luogo che l'Avvocato, per poter diventare Magistrato, bisogna che abbia esercitato lodevolmente la sua professione per sette anni, credo. Ora, dimando io; se l'esercizio lodevole della professione per corso di molti anni non valga meglio di qualsiasi esame!

Non è l'esame sostenuto innanzi ad una Commissione, ma la fama conseguita nell'esercizio della professione che fa degno l'Avvocato di coprire una carica giudiziaria; conseguentemente, l'ultimo argomento del onorevole Relatore, che pareva dovesse fare una certa impressione, non ha, secondo me, valore di sorta.

Presidente. Il signor Senatore Leopardi ha fatto pervenire al banco della Presidenza un suo emenda-

mento, proponendo la redazione di quest'articolo 8 nei seguenti termini:

« Per essere iscritto nell'Albo degli avvocati esercitanti è necessario:

1. Godere diritti civili.
2. Esibire i certificati di moralità.
3. Essere laureati in giurisprudenza.
4. Avere per due o tre anni almeno assistito alle udienze giudiziarie, sia come appartenente allo studio di un Avvocato, sia come Cancelliere o vice-Cancelliere delle Corti o dei Tribunali, sia come Segretario o vice-Segretario del Pubblico Ministero. »

In sostanza questo emendamento non fa che sostituire al requisito di essere cittadino quello di godere i diritti civili; nel resto sono le medesime condizioni del progetto ministeriale.

Senatore Astengo. Donando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Se ho ben inteso l'emendamento ora letto, parmi che il Senatore Leopardi con esso si contenterebbe d'una laurea, senza dire che sia conseguita in una delle Università del Regno.

Questa sarebbe una disposizione ed un cambiamento gravissimo, di cui nessuno finora ha parlato; parmi quindi che su questo punto, trattandosi d'idea nuova, convenga approfondire la questione ed attentamente esaminarla e discuterla: in quantochè con essa, oltre il togliere di mezzo la condizione di essere cittadino, si toglierebbe anche quella che gli studi venissero fatti nello Stato, e si verrebbe alla conseguenza, che uno, il quale avesse in un'Università estera qualsiasi, e qualunque fossero gli studi più o meno profondi, più o meno seri che quivi si facessero, conseguita la laurea, avrebbe, venendo nel nostro Stato, il diritto di farsi iscritto nell'Albo degli Avvocati.

Io faccio quest'avvertenza, perchè tale emendamento si comunichi alla Commissione potendo esso avere molto maggior portata di quanto appaia a prima vista.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Voti varie. A domani!

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Codesto mio emendamento non è che il risultato della discussione che ha avuto luogo, e non fa, secondo me, che ammettere alcune proposte della Commissione ed escluderne altre. Ammetto che uno straniero possa esercitare, quando ha il certificato di moralità, quando ha ottenuto i diritti civili, quando ha assistito per due o tre anni, (e credo che sarebbe meglio per tre anni) alle udienze giudiziarie. E ciò basti, perchè se ciò non fosse consuetudinario in quasi tutta Italia, la presente legge, che certamente è ristrettiva dei diritti dell'uomo, se sanzionasse altre restrizioni, diventerebbe lesiva della libertà naturale di scegliersi ciascuno il proprio difensore.

La consuetudine, è vero, chiama simili restrizioni una garanzia pei litiganti negli Avvocati autorizzati dal Governo che li ha riconosciuti forniti delle cognizioni

necessarie: e sia; ma perchè aggiungere pastoie a pastoie? Perchè mettere nuovi triboli sulla via di una professione che dovrebbe esser libera?

Quando un giovane ha fatto i suoi studi in una Università, e vi ha subito tutti gli esami che occorrono per giungere ad ottenere la laurea, egli ha dato già molte prove del suo valore...

**Presidente.** Perdoni, Senatore Leopardi: il Senatore Astengo mi pare abbia chiesto che l'emendamento da lei proposto sia rimandato alla Commissione, quindi siccome esso porta importanti modificazioni al progetto, mi pare si dovrebbe attendere che la Commissione ne avesse avuto comunicazione.

**Senatore Conforti.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Senatore Leopardi.** Io accetto volentieri l'osserva-

zione fatta dall'onorevole Presidente; ma voleva ancora usare brevemente la parola concedutami, per rispondere al Senatore Astengo.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Conforti.

**Senatore Conforti.** Siccome l'emendamento proposto appunto dal Senatore Leopardi è stato accettato dalla Commissione all'oggetto di studiarlo, così mi sembrerebbe opportuno rimandarne la relativa discussione alla seduta di domani.

**Presidente.** Ed era appunto questo che io stavo per proporre.

**Senatore Conforti.** Io l'ho prevenuta.

**Presidente.** L'emendamento del Senatore Leopardi sarà dunque rimandato alla Commissione, e il seguito della discussione a domani.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).